

● Allegato 1.

IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INDICE

1. IL VALORE FORMATIVO DEL REGOLAMENTO	1
2. IL RUOLO DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI	1
3. I DIRITTI DEGLI STUDENTI.....	1
4. I DOVERI DEGLI STUDENTI	2
5. L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA	3
6. L'UTILIZZO DEGLI SPAZI.....	5
7. LA DISCIPLINA	5

1. IL VALORE FORMATIVO DEL REGOLAMENTO

- 1. Questo regolamento intende assicurare la corretta e civile convivenza in ogni ambito della vita scolastica, per garantire la costante crescita formativa di tutti gli studenti. Si pone pertanto come applicazione dei principi garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle Leggi dello Stato e, come tale, è costantemente adeguato alla normativa vigente.
- 2. L'Istituto recepisce, con valenza anche formativa, le disposizioni di legge sulla regolamentazione delle aree con divieto di fumo. A tutela di tutti è sempre vietato fumare all'interno dei locali scolastici (pena sanzioni di legge). Sono identificati come spazi consentiti ai fumatori:
 - in sede, l'area del cortile immediatamente antistante l'ingresso principale (chiedendo il permesso al personale ATA del Centralino);
 - in succursale, i pianerottoli in corrispondenza delle uscite di sicurezza (chiedendo il permesso al personale ATA).

2. IL RUOLO DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

- 3. I docenti e il personale ATA, oltre alle loro mansioni specifiche, sono interlocutori ed educatori degli studenti; pertanto si impegnano a diffondere e a mettere in pratica per primi le linee di indirizzo comportamentale e gestionale in cui l'Istituto si riconosce, in particolare:
 - si presentano puntuali in Istituto;
 - si impegnano nella sorveglianza di beni e persone;
 - aiutano gli studenti nella comprensione e applicazione di norme e procedure;
 - concorrono con gli studenti al corretto utilizzo dei locali, al mantenimento della pulizia e al decoro;
 - rappresentano un'attendibile fonte di informazione;
 - si tengono aggiornati su quanto di loro pertinenza, per agire e riferire in modo appropriato;
 - collaborano a una convivenza armonica e rispettosa;
 - rispettano il segreto d'ufficio;
 - osservano rigorosamente le disposizioni sul fumo e sull'uso dei cellulari.

3. I DIRITTI DEGLI STUDENTI

- 4. Gli studenti, così come i genitori, i docenti e il personale ATA, hanno il diritto di riunirsi in assemblea secondo quanto stabilito dal DL 297/1994 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*).
- 5. Gli studenti hanno il diritto di organizzarsi liberamente in associazioni aventi fini culturali, ricreativi ed educativi.
- 6. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblee periodiche, fatta eccezione per gli ultimi trenta giorni di lezione dell'anno scolastico. Le assemblee di classe devono essere richieste (tramite apposito modulo) dai rappresentanti di classe o da almeno un terzo della classe ai docenti dei quali si chiede di utilizzare le ore. Le assemblee di classi parallele e di Istituto devono essere richieste (tramite apposito modulo) con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso (dieci giorni in caso di assemblea che utilizzi spazi esterni) al DS da parte dei rappresentanti d'Istituto o da almeno un decimo degli studenti dell'Istituto.
- 7. Tutti i rappresentanti di classe eletti hanno il diritto di riunirsi periodicamente nel Comitato studentesco che funziona secondo le disposizioni di legge e le norme del regolamento del comitato depositato in Presidenza.
- 8. Il Comitato studentesco è allargato alla partecipazione di tutti gli studenti interni; prepara l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto; si preoccupa della stampa informativa; mantiene i rapporti con il personale docente, la dirigenza e i rappresentanti del Consiglio d'Istituto. Le assemblee del Comitato studentesco vanno richieste con adeguato preavviso al DS

- e si possono svolgere solo in orario extracurricolare e se è garantita la presenza di un delegato del DS.
- **9.** Le assemblee di Istituto sono equiparate alle lezioni didattiche (nel rispetto delle norme contenute nel DL 297/1994).
 - **10.** Nella seduta di inizio anno scolastico gli studenti sono tenuti a redigere un regolamento di funzionamento delle assemblee sulla base della normativa vigente, attraverso il quale organizzare sotto il profilo tecnico-organizzativo l'assemblea stessa. Sono inoltre invitati a redigere una programmazione annuale di massima (su giorni della settimana diversificati) delle Assemblee di Istituto e dei Comitati studenteschi, da comunicare al DS. Il DS o un suo delegato assistono all'assemblea d'Istituto, con potere di scioglimento in caso di violazione del regolamento o di non ordinato svolgimento. Anche i docenti che lo desiderino, o comandati per la vigilanza, possono assistervi.
 - **11.** Gli studenti possono richiedere l'utilizzo di spazi all'interno dell'Istituto per svolgere attività previste dalla Direttiva Ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996 (*Iniziativa scolastiche e rapporti con il territorio*).
 - **12.** Tutte le attività scolastiche e parascolastiche (seminari, tavole rotonde ecc.) alle quali possono essere invitate persone estranee alla scuola, quali specialisti in determinate discipline, esperti del mondo del lavoro, della cultura, della politica, decise dai Cdc, dalle assemblee delle classi interessate o da gruppi di studenti, devono essere concordate con il DS e approvate dal Consiglio d'Istituto.
 - **13.** Per lo svolgimento delle attività scolastiche di cui agli articoli precedenti, gli studenti hanno a disposizione le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla scuola con l'assistenza degli addetti. Gli studenti possono richiederne il potenziamento con particolare riguardo a libri, riviste, stampa periodica e quotidiana, strumenti audiovisivi, attrezzature sportive, laboratori, compatibilmente con le risorse finanziarie e gli spazi disponibili.
 - **14.** Tutte le attività parascolastiche, extrascolastiche e comunque fuori dall'orario delle lezioni, si svolgono nei tempi e nei modi concordati con il DS.
 - **15.** Sono consentite all'interno della scuola la diffusione di materiale stampato o ciclostilato e l'affissione di manifesti, purché firmati da organizzazioni o da singoli studenti maggiorenni. Tale materiale deve essere:
 - conforme ai dettami della Costituzione Italiana;
 - non lesivo di sentimenti, religione, ideologie;
 - affisso esclusivamente negli appositi spazi.

4. I DOVERI DEGLI STUDENTI

La frequenza

- **16.** La presenza assidua e partecipata alle lezioni, rispettando tutti gli orari di funzionamento dell'organizzazione scolastica, è obbligo preciso per tutti gli studenti.
- **17.** Tutte le assenze, comprese quelle collettive (per manifestazioni studentesche, scioperi e casi simili), devono essere giustificate con adeguata motivazione servendosi dell'apposito libretto.
- **18.** Assenze, entrate posticipate e uscite anticipate – tenuto conto sia della quantità sia delle motivazioni – influiscono sulla valutazione dello studente operata dal Cdc, a partire dal voto di condotta.

Il corretto comportamento

- **19.** Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento civile in ogni momento della vita scolastica, a usare un linguaggio corretto, a evitare comportamenti aggressivi e parole offensive.
- **20.** Devono rispettare il lavoro dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola.

Il rispetto dei luoghi e delle cose

- **21.** Gli studenti utilizzano le strutture e i servizi della scuola, anche al di fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.
- **22.** Gli studenti risarciscono i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.

Il rispetto degli impegni

- **23.** Gli studenti rispettano la puntualità, indispensabile per una corretta organizzazione del lavoro; studenti e famiglie sono tenuti a collaborare perché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, gravi e comprovati motivi.
- **24.** Gli studenti recepiscono puntualmente istruzioni e comunicazioni.
- **25.** Gli studenti portano a scuola tutta l'attrezzatura utile all'attività di studio e ne hanno cura.
- **26.** Gli studenti evitano di introdurre negli edifici scolastici ogni oggetto non necessario all'attività scolastica e si astengono dall'uso di strumenti non finalizzati alla didattica.
- **27.** Sono assolutamente vietati l'uso del telefono cellulare durante le lezioni e l'effettuazione di qualunque tipo di registrazione che non sia stata espressamente autorizzata.

5. L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA

Assenza dalle lezioni per un'intera giornata o più

- **28.** Si è riammessi a scuola solo con giustificazione sull'apposito libretto, da presentare, a cura dello studente, al docente della prima ora di lezione.
- **29.** Lo studente che ne è privo è ammesso dal docente della prima ora, ma deve presentare la giustificazione il giorno successivo, sempre al docente della prima ora.
- **30.** Al terzo giorno senza giustificazione il docente della prima ora ammette in classe lo studente, ma apponendo una nota sul registro e avvertendo telefonicamente la famiglia tramite il personale ATA.

Assenze che superano i 5 giorni consecutivi (compresi domenica e festivi)

- **31.** Dopo un'assenza dovuta a motivi di salute protratta oltre i 5 giorni, è necessario corredare la richiesta di giustificazione con un certificato medico, che attesti lo stato di salute dello studente.
- **32.** In mancanza di tale certificato lo studente non può essere ammesso in classe (normativa ASL) e deve uscire dall'Istituto, accompagnato da un genitore se è minorenne.
- **33.** L'assenza non dovuta a motivi di salute e protratta oltre i 5 giorni non richiede certificazione medica solo se preventivamente comunicata dalla famiglia.

Entrate posticipate

- **34.** Oltre l'orario di chiusura del portone d'entrata (8,15 in sede e 8,25 in succursale) l'accesso degli studenti alle aule è consentito solo alla seconda ora, salvo casi eccezionali autorizzati dal DS o da un suo delegato.
- **35.** L'entrata posticipata può avvenire all'inizio della seconda ora di lezione e deve essere giustificata sul libretto personale dello studente.
- **36.** Il docente della seconda ora giustifica l'entrata posticipata e l'annota sul registro di classe.
- **37.** Lo studente sprovvisto della giustificazione provvede entro il giorno successivo.
- **38.** Non è consentita l'entrata alla terza ora di lezione, se non presentando una certificazione al docente della terza ora. Tale norma è valida anche per gli studenti maggiorenni.

Uscite anticipate

- **39.** Non sono di norma ammesse uscite anticipate se non per gravi e comprovati motivi.
- **40.** Le richieste devono essere presentate con il libretto personale dello studente, attraverso l'addetto al centralino, al DS o ai suoi collaboratori entro le ore 10, accompagnate da documentazione o autocertificazione del genitore. Non possono comunque essere riferite a un orario antecedente le ore 11.
- **41.** Gli studenti maggiorenni sono autorizzati a uscire anticipatamente dal DS o dai suoi collaboratori solo dietro presentazione di un documento che attesti una valida motivazione (visita medica, esami diagnostici, esame di guida e simili). In caso contrario la loro uscita dall'edificio scolastico ha luogo senza autorizzazione ed è annotata come tale sul registro di classe.
- **42.** Gli studenti minorenni sono autorizzati a uscire solo se accompagnati da un genitore o da altro familiare maggiorenne con firma depositata in segreteria.
- **43.** Non sono ammesse più di 10 in totale tra entrate posticipate e uscite anticipate nel corso dell'intero anno scolastico. Al di sopra di tale numero occorre la presenza del genitore.

Assenze temporanee durante le ore di lezione

- **44.** Gli studenti che debbano compiere visite mediche, esami diagnostici o altri tipi di esami, certificati o certificabili, che abbisognano di un numero limitato di ore durante la mattinata, possono richiedere autorizzazione a uscire e rientrare a scuola durante l'orario scolastico.
- **45.** La richiesta di autorizzazione, compilata sul libretto, va indirizzata sempre al DS e presentata al centralino al momento dell'entrata, corredata subito o al rientro di certificazione.

Assenze dalle attività di recupero in orario pomeridiano

- **46.** Le attività di recupero programmate dai Cdc e organizzate dai docenti fanno parte a tutti gli effetti della vita scolastica; la partecipazione regolare a queste attività è pertanto un obbligo per tutti gli studenti ai quali sono rivolte, specificamente indicati nelle sedute dei Cdc.
- **47.** L'assenza a tali attività deve essere giustificata sul libretto dello studente e consegnata al docente che tiene il corso, che la riporta sull'apposito registro.

Frequenza all'insegnamento della religione cattolica

- **48.** Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per lo "studio individuale", devono recarsi in biblioteca senza arrecare disturbo.
- **49.** Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno optato per l'"uscita da scuola", non possono rimanere nell'Istituto.

Durata delle lezioni e intervallo

- **50.** La durata delle lezioni è fissata all'inizio di ogni anno scolastico.
- **51.** Fra la terza e la quarta ora c'è un intervallo di 15 minuti, durante il quale gli studenti possono uscire dall'aula, ma non dall'area di pertinenza dell'Istituto.
- **52.** Durante l'intervallo i docenti vigilano sul comportamento degli studenti, per evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose, secondo turni e postazioni predisposti, mentre i collaboratori scolastici vigilano secondo le loro postazioni.

Uscite dalla classe

- **53.** Ad ogni cambio d'ora non è consentito sostare nei corridoi e fuori dalle aule.
- **54.** Durante le lezioni gli studenti possono assentarsi uno per volta per pochi minuti con l'autorizzazione del docente; non sono consentite assenze lunghe, poiché gli studenti sono comunque sotto la responsabilità del docente che è in classe; gli studenti sono tenuti a utilizzare i servizi situati nel piano della propria aula.
- **55.** È consentito lasciare l'aula a più studenti per volta, autorizzati dal DS, quando abbiano l'incarico di organizzare attività scolastiche e parascolastiche; in questo caso gli studenti non sono considerati assenti.
- **56.** L'assenza dall'aula di lezione per attività concordate con il docente è ammessa, purché si eviti di recare disturbo alle lezioni di altre classi.
- **57.** La permanenza prolungata fuori dall'aula nel corso delle lezioni, non autorizzata dai docenti, è da considerarsi assenza e annotata in quanto tale sul registro di classe.

Viaggi d'istruzione in Italia e all'estero

- **58.** I viaggi di istruzione in Italia e all'estero si effettuano in più giornate, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto; sono proposti dai docenti, approvati dal Cdc e inseriti nella programmazione didattica; sono sottoposti al Consiglio d'Istituto per l'approvazione definitiva.
- **59.** Il viaggio all'estero è consentito solo alle classi quinte (salvo casi eccezionali che abbiano ricevuto l'approvazione del Collegio).

Uscite didattiche

- **60.** Le uscite didattiche presso teatri, cinema, musei, gallerie, mostre, località d'interesse storico e artistico, parchi naturali e campi sportivi, possono coinvolgere alcune ore della mattinata, oppure tutto l'orario scolastico, o ancora un'intera giornata. Sono proposte dai docenti, approvate dal Cdc e inserite nella programmazione didattica.
- **61.** L'uscita che non coinvolge tutta la giornata deve avere una meta ragionevolmente vicina (cioè il territorio della provincia o di una provincia limitrofa).

Criteri di effettuazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche

- **62.** Il viaggio d'istruzione e le uscite didattiche devono rispondere a precise motivazioni didattico-culturali ed essere proposti dai docenti della classe.
- **63.** Il docente responsabile del viaggio o dell'uscita deve essere uno degli accompagnatori.
- **64.** Condizione indispensabile per l'effettuazione del viaggio d'istruzione è la partecipazione di almeno un docente della classe.
- **65.** I viaggi d'istruzione o le uscite didattiche di una classe non devono interferire con il regolare svolgimento dell'attività didattica delle altre; il rispetto di questo principio implica che:
 - ogni Cdc deve indicare, oltre al nominativo del docente accompagnatore, quello del docente supplente (docente della classe; docente della scuola);
 - ogni singolo docente può effettuare viaggi o uscite che lo coinvolgano fino a un massimo di 10 giorni complessivi e fino a un massimo di 15 giorni complessivi ove questi comprendano *stage* e scambi.
- **66.** Il numero massimo di giorni che una classe può utilizzare complessivamente per il viaggio d'istruzione e le uscite didattiche che compromettano più del 50% dell'orario delle lezioni è il seguente:

per le classi prime	6 giorni
per le classi seconde	6 giorni
per le classi terze	8 giorni
per le classi quarte	8 giorni
per le classi quinte	10 giorni

- **67.** L'unica eccezione prevista al comma precedente riguarda le classi che compiano uno *stage* linguistico, la cui durata può essere fino a 15 giorni; per tali classi il Cdc può deliberare altre due giornate dedicate a uscite didattiche di varia natura (che non comportino in ogni caso pernottamento).
- **68.** Non viene considerata di un'intera giornata l'uscita/visita la cui durata non superi il 50% delle ore di lezione previste per quella classe in quel giorno.
- **69.** L'effettuazione di *stage* delle Scienze sociali e della sperimentazione di scienze non è computata nel monte-giorni.
- **70.** Non sono autorizzati prolungamenti del viaggio d'istruzione nei giorni festivi (il prolungamento o l'anticipazione in un giorno festivo possono essere autorizzati solo per problemi legati al mezzo di trasporto).
- **71.** Non è possibile organizzare un viaggio d'istruzione e/o uscite didattiche in concomitanza con gli impegni programmati nel Piano annuale.
- **72.** Non è possibile organizzare un viaggio d'istruzione che preveda l'effettuazione oltre il 30 aprile, se non su progetto motivato da ragioni naturalistiche o sportive.
- **73.** Al viaggio di istruzione devono aderire almeno i tre quarti dei componenti della classe.
- **74.** Si considera fondamentale il contenimento della spesa a carico delle famiglie; non sono perciò consentiti viaggi di istruzione che superino i 500 Euro (tutto compreso), con una spesa massima giornaliera di circa 80 € per l'Italia e di circa 100 € per l'estero; in tale previsione il costo del viaggio deve essere comprensivo di tutto (pasti, visite guidate, ecc) e, ove il preventivo dell'agenzia di viaggio non comprenda tutti i costi, sarà cura della scuola calcolarli, prevedendo per ogni pasto un costo di € 10.
- **75.** Alle famiglie verrà richiesto di versare il 50% del costo del viaggio contestualmente alla adesione formale allo stesso; il versamento del saldo dovrà essere effettuato prima della partenza.
- **76.** E' istituito un fondo di solidarietà per contribuire ai viaggi delle classi con alunni/e disabili; il contributo è pari a € 1 per ciascun partecipante ai viaggi di istruzione programmati dall'istituto.

6. L'UTILIZZO DEGLI SPAZI

Biblioteca

- **76.** I docenti, gli studenti e il personale non docente della scuola possono essere fruitori della biblioteca; per diventarlo forniscono le loro generalità al bibliotecario (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono) il quale si impegna a non divulgarle per altro scopo che non sia strettamente connesso al buon funzionamento della biblioteca.
- **77.** Gli utenti della biblioteca possono ricevere a prestito gratuitamente i libri di facile consumo per un massimo di tre tomi alla volta e per una durata massima di un mese, oppure consultare i libri di pregio senza uscire dalla biblioteca, oppure prendere a prestito vocabolari all'interno della scuola per la durata di una sola giornata, oppure prendere a prestito riviste.

Aule attrezzate e laboratori

- **78.** L'orario di accesso alle aule attrezzate e ai laboratori è esposto all'esterno degli stessi; l'accesso al di fuori degli orari prestabiliti è possibile con adeguato preavviso.
- **79.** È obbligatoria per i docenti la firma dei registri presenti nelle aule attrezzate e nei laboratori, dove è possibile segnalare eventuali problemi riscontrati prima o durante le lezioni.
- **80.** È vietato consumare cibi e bevande all'interno delle aule attrezzate e dei laboratori.
- **81.** È vietata l'installazione di programmi la cui presenza non sia stata concordata in precedenza con il tecnico.
- **82.** In ottemperanza alle norme del DL 196/2003 (*privacy*), tutti i documenti e i *file* trovati al di fuori delle aree previste per la memorizzazione degli stessi sono cancellati immediatamente.
- **83.** Tutti i dispositivi devono essere spenti correttamente al termine dell'uso; fanno eccezione i computer utilizzati ininterrottamente durante tutto l'orario delle lezioni, che sono spenti solo dopo l'ultima ora.
- **84.** Al termine delle lezioni le aule attrezzate e i laboratori devono essere lasciati in ordine e puliti.
- **85.** Le attrezzature a disposizione per l'utilizzo in classe sono sotto la diretta responsabilità dei docenti titolari dell'ora di lezione che ne facciano richiesta e che ne garantiscono il controllo e il corretto utilizzo.

7. LA DISCIPLINA

Le mancanze disciplinari e le relative sanzioni

- **86.** Le sanzioni sono sempre temporanee, commisurate alle mancanze disciplinari e ispirate al principio di gradualità e a quello della riparazione del danno; nel comminarle è necessario tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del suo comportamento e delle relative conseguenze.
- **87.** In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- **88.** Nessuna sanzione può influire sulla valutazione nelle singole discipline.
- **89.** Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di condotta.

- **90.** In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il DS, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia dello studente interessato e il Cdc.
- **91.** Per sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, allo studente è offerta la possibilità di accompagnare le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica (pulizia dei locali della scuola, piccola manutenzione, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati che inducano alla riflessione sugli atti commessi ecc.).
- **92.** La sospensione può interessare i giorni coinvolti da *stage*, viaggi di istruzione e uscite didattiche.
- **93.** Gli organi competenti comminano i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative mancanze:
 - a. **richiamo verbale**, per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso gli insegnanti, il personale ATA o i compagni; disturbo durante le lezioni; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità; abbigliamento poco decoroso;
 - b. **ammonizione scritta**, con nota sul registro di classe, per il ripetersi di episodi che hanno richiesto richiami verbali; scorrettezze verso gli insegnanti, il personale ATA o i compagni; ritardo oltre il secondo giorno dal rientro a scuola nel giustificare l'assenza o l'entrata posticipata; abbigliamento indecoroso; turpiloquio; blasfemia; violazioni non gravi delle norme di sicurezza; violazioni del divieto di fumo; uso del cellulare o di altre apparecchiature audiovisive vietati nelle ore di lezione; in quest'ultimo caso l'apparecchiatura è sequestrata dall'insegnante (priva di SIM, se è un cellulare) e depositata in presidenza, dove può essere ritirata da un genitore; se l'apparecchiatura è usata durante una verifica, la verifica stessa è valutata con il voto minimo;
 - c. **allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni**, per il ripetersi di episodi che hanno richiesto l'ammonizione scritta; abbandono volontario dei locali scolastici durante le lezioni oppure del gruppo durante le lezioni esterne, le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione; ingiurie; uso di apparecchiature audiovisive per registrazioni che violino la *privacy*; uso di sostanze psicotrope (stupefacenti e alcolici); atteggiamento discriminatorio su base etnica, sessuale o religiosa; atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone diversamente abili; danneggiamento volontario di beni di proprietà della scuola o di altri; danneggiamento volontario o falsificazione di documenti pubblici; molestie, anche di carattere sessuale; atti non gravi di violenza. La durata dell'allontanamento è commisurata alla recidività, alla gravità e all'intenzionalità degli atti da sanzionare;
 - d. **allontanamento dalla scuola per un tempo superiore a 15 giorni**, quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità fisica (gravissime e ripetute ingiurie, spaccio di sostanze psicotrope, furto, minacce, violenza privata, percosse, reati di natura sessuale, gravi atti di vandalismo quali allagamenti, incendi dolosi, danni agli impianti di sicurezza). La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato;
 - e. **allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o mancata ammissione all'Esame di Stato**, nel caso di recidiva nei reati di cui al punto precedente o di atti connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, qualora non sia efficace o possibile nessun intervento per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La tutela di arredi e strutture scolastiche

- **94.** Ogni classe è responsabile in solido delle aule che frequenta riguardo agli eventuali danni arrecati, anche con scritte e deturpamento di suppellettili; allo stesso modo, sono responsabili dei corridoi e dei bagni le classi che su tali corridoi affacciano e tali bagni frequentano.
- **95.** Gli studenti devono segnalare subito per iscritto, tramite i loro rappresentanti, eventuali danni o deturpamenti nel momento in cui entrano per la prima volta nell'aula loro assegnata; i danni successivamente accertati (con controlli effettuati sistematicamente) sono imputati agli studenti.
- **96.** Le sanzioni sono pecuniarie e/o disciplinari.
- **97.** Le sanzioni pecuniarie non escludono le sanzioni disciplinari.
- **98.** Le sanzioni disciplinari sono decise dal Cdc secondo il Regolamento.
- **99.** La sanzione pecuniaria comporta il risarcimento del danno, secondo la stima effettuata da personale competente.
- **100.** Se il danno comporta un'operazione di pulizia, questa è effettuata dai colpevoli o, in assenza di identificazione, dalle intere classi responsabili dell'aula, dei corridoi o dei bagni, secondo quanto stabilito dall'articolo 94, con modalità individuate dal DS.

Gli organi competenti

- **101.** Il singolo docente e il DS sono competenti a comminare le sanzioni di cui all'articolo 93, lettere a. e b.
- **102.** Il Cdc è competente a comminare le sanzioni di cui all'articolo 93 lettera c.
- **103.** Il Consiglio d'Istituto è competente a comminare le sanzioni di cui all'articolo 93, lettera d. e e.
- **104.** Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono comminate dalle commissioni giudicatrici e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le procedure disciplinari

- **105.** Gli organi competenti a comminare le sanzioni (docente, DS, Cdc, Consiglio d'Istituto) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.
- **106.** La contestazione dell'addebito è operata dal DS o da un suo collaboratore entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- **107.** La contestazione è indirizzata allo studente e ai suoi genitori o al suo tutore.
- **108.** Per un procedimento disciplinare davanti al Cdc, entro 15 giorni decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il DS convoca il Cdc nella sua composizione allargata (docenti, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli studenti).
- **109.** Per un procedimento disciplinare davanti al Consiglio d'Istituto, entro 15 giorni decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il DS invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare l'organo collegiale.
- **110.** Se il procedimento disciplinare riguarda un rappresentante degli studenti o il figlio di un rappresentante dei genitori, questi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.
- **111.** Il procedimento consta di due fasi:
 1. una fase istruttoria, che consiste nell'acquisizione delle prove e nell'audizione delle eventuali testimonianze e delle ragioni del sottoposto al procedimento;
 2. una fase deliberativa, che si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio.
- **112.** Il voto relativo alla sanzione è palese; l'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.
- **113.** La delibera relativa alla sanzione è adottata a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- **114.** In caso di sospensione il DS provvede a darne comunicazione scritta ai genitori dello studente o al suo tutore.

L'organo di garanzia e le impugnazioni

- **115.** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia (Consiglio di garanzia) interno alla scuola, il quale decide entro 10 giorni; se entro tale termine l'organo non si esprime, la sanzione è da ritenersi confermata.
- **116.** Il Consiglio di garanzia è nominato dal Consiglio di Istituto e presieduto dal DS; ne fanno parte: un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori; il Consiglio d'Istituto provvede al subentro di membri supplenti in caso di incompatibilità (se fa parte del Consiglio di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di astensione (se fa parte del Consiglio di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).
- **117.** Il Consiglio di garanzia dura in carica 1 anno e i suoi membri possono essere rieletti una sola volta.
- **118.** Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
- **119.** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; l'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- **120.** La deliberazione del Consiglio di garanzia è notificata in forma scritta al ricorrente, ai genitori o al tutore.
- **121.** Nelle more della deliberazione del Consiglio di garanzia in ordine al ricorso, gli effetti del provvedimento disciplinare sono sospesi.
- **122.** Il Consiglio di garanzia decide, se chiamato in causa, sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
- **123.** Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello *Statuto delle studentesse e degli studenti* eventualmente contenute nel Regolamento di Istituto e contro le decisioni del Consiglio di garanzia.

Il patto educativo di corresponsabilità

- **124.** Contestualmente all'iscrizione alla scuola è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, del *Patto educativo di corresponsabilità*, previsto dall'articolo 5bis dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
- **125.** La competenza ad approvare e modificare il *Patto educativo di corresponsabilità* è attribuita al Consiglio d'Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Per maggior chiarezza, le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, chi è preposto a comminarle e la tipologia della loro notifica sono riportati nella seguente tabella.

mancanza sanzionata	chi sanziona	sanzione	notifica della sanzione			
condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione	docente e/o DS	richiamo verbale	nessuna			
scorrettezze non gravi verso gli insegnanti, il personale ATA o i compagni						
disturbo durante le lezioni						
mancanze ai doveri di diligenza e puntualità						
abbigliamento poco decoroso						
ripetersi di episodi che hanno richiesto richiami verbali	docente e/o DS	ammonizione scritta	nota nel registro di classe e comunicazione alla famiglia, gestita da chi commina la nota, con uso alternativo di: 1. nota sul libretto dello studente 2. convocazione per lettera 3. contatto telefonico			
scorrettezze verso gli insegnanti, il personale ATA o i compagni						
ritardo oltre il secondo giorno dal rientro a scuola nel giustificare l'assenza o l'entrata posticipata						
abbigliamento indecoroso						
turpiloquio o blasfemia						
violazioni non gravi delle norme di sicurezza						
violazioni del divieto di fumo						
uso del cellulare o di altre apparecchiature vietate nelle ore di lezione						
ripetersi di episodi che hanno richiesto l'ammonizione scritta				consiglio di classe	allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni La durata dell'allontanamento è commisurata alla recidività, alla gravità e all'intenzionalità degli atti da sanzionare.	comunicazione alla famiglia, gestita dal DS, con convocazione per lettera
abbandono volontario dei locali scolastici durante le lezioni oppure del gruppo durante le lezioni esterne, le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione						
ingiurie						
uso di apparecchiature audiovisive per registrazioni che violino la <i>privacy</i>						
uso di sostanze psicotrope (stupefacenti e alcolici)						
atteggiamento discriminatorio su base etnica, sessuale o religiosa						
atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone diversamente abili						
danneggiamento volontario di beni di proprietà della scuola o di altri						
danneggiamento volontario o falsificazione di documenti pubblici						
molestie, anche di carattere sessuale						
atti non gravi di violenza						
reati che violano la dignità e il rispetto della persona o che costituiscono un pericolo per l'incolumità fisica (gravissime e ripetute ingiurie, spaccio di sostanze psicotrope, furto, minacce, violenza privata, percosse, reati di natura sessuale, gravi atti di vandalismo quali allagamenti, incendi dolosi, danni agli impianti di sicurezza)	consiglio d'Istituto	allontanamento dalla scuola per un tempo superiore a 15 giorni La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato.	comunicazione alla famiglia, gestita dal DS, con convocazione per lettera			
recidiva nei reati di cui al punto precedente o atti connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (qualora non sia efficace o possibile nessun intervento per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico)						